



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione Ambientale
VA@pec.mite.gov.it

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteriaigabinetto@regione.sicilia.it

Alla Regione Sicilia
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
sopriect@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID_VIP 7731] Progetto di un nuovo impianto agrovoltaiico, denominato "FV_Licodia 177", della potenza complessiva pari a 177,77 MW, ubicato nel Comune di Caltagirone (CT), in località Ramione, e le relative opere di connessione alla rete da realizzarsi nei Comuni di Licodia Eubea (CT), in località Marineo. Procedura riferita alla VIA, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

Proponente: GPE Licodia S.r.l

Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

X

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la Deliberazione n. 67 del 12.02.2022 “Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – PEARS”;

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il “Ministero della transizione ecologica” ha cambiato la propria denominazione in “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare il comma 4, relativo alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, dell’art. 41 rubricato “Livelli e contenuti della progettazione;

CONSIDERATO che, con nota GPE_LIC_20211130 del 02/12/2021 acquisita al prot. MiTE-136445 in data 06/12/2021, perfezionata con note acquisite al prot. MiTE-25027 del 01/03/2022 e MiTE-31485 del 11/03/2022, la Società GPE Licodia S.r.l. ha presentato istanza per l’avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaiico, denominato "FV_Licodia 177", della potenza complessiva pari a 177,77 MW, ubicato nel Comune di Caltagirone (CT) in località Ramione, e delle relative opere di connessione alla rete da realizzarsi nei Comuni di Licodia Eubea (CT) e Mazzarrone (CT), in località Marineo. L’impianto è realizzato con moduli fotovoltaici in silicio monocristallino bifacciali della potenza di 655 W, montati su *tracker* monoassiali;

CONSIDERATO che, con nota 70390 del 06/06/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 21281 del 07/06/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell’allora MiTE, ha comunicato la procedibilità dell’istanza e la pubblicazione della documentazione e responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 21515 del 8/06/2022, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell’ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione, evidenziando anche i contenuti dell’art. 25, c. 2 *quinquies* del D. Lgs. 152/2006 e rimettendo, in considerazione del rispetto dell’autonomia speciale di cui gode la Regione Siciliana in materia di patrimonio culturale, la valutazione in merito al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 alla Soprintendenza stessa, in caso di interferenze con beni paesaggistici;

CONSIDERATO che, con nota prot. 1361 del 11/07/2022, la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha inoltrato alla DG Valutazioni Ambientali dell’allora MiTE e alla società proponente una richiesta di integrazioni, concernente aspetti paesaggistici e archeologici (questi ultimi sulla base del contributo inviato dal Servizio II della D.G. APAB con prot. 24715 del 01/07/2022), volta a chiarire alcune criticità tra le quali:

“Per la componente archeologica

Al fine di poter compiutamente valutare la conformità delle opere in progetto con la tutela del patrimonio archeologico, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D. Lgs. 50/2016, art. 25, è necessario che la documentazione progettuale comprenda gli elaborati descritti nel comma 1 del citato articolo 25, redatti secondo le modalità ivi specificate, nonché, qualora il Soprintendente di Catania richieda l’attivazione della procedura di cui ai commi 3 e 8, anche gli esiti



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

delle indagini prescritte, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dal DPCM 14.02.2022, Allegato 1, art. 8.

Per la componente paesaggistica

Al fine di avere un quadro completo del sistema vincolistico vigente e delle interferenze dirette e indirette che l'impianto genera sul patrimonio culturale è necessario:

- integrare la documentazione con una cartografia su CTR a scala adeguata che riporti, in maniera completa, il sistema vincolistico vigente (beni paesaggistici, beni architettonici e beni archeologici) delle aree interessate dall'intervento proposto (due impianti, cavidotto, Stazione di trasformazione) con evidenziazione delle interferenze dirette tra gli interventi previsti e i vincoli. La Cartografia deve essere corredata dell'elenco dei singoli beni vincolati e delle distanze tra i beni vincolati e le opere previste. Tale analisi consentirà anche la verifica, anche alla luce dell'art. 20 del Dlgs. 199 dell'8/11/2021 come modificato dal DL n. 50 del 17/05/2022, dell'idoneità delle aree individuate per l'installazione di impianti fotovoltaici;
- Un approfondimento concernente il rapporto con le aree boscate adiacenti al progetto, con indicazione delle fasce di rispetto ex art. 10, L. R. 16/1996, dettagli e distanze delle aree di progetto limitrofe all'area tutelata.

Con riferimento alla coerenza e compatibilità del progetto con i contenuti del Piano Paesaggistico della Provincia di Catania approvato con D.A. n°031/GAB del 03 ottobre del 2018, è necessario integrare gli elaborati con:

- la **ricognizione completa**, anche su cartografia a scala adeguata, delle **componenti paesaggistiche** tutelate dal Piano Paesaggistico di Catania e delle interferenze dirette e indirette prodotte dalle opere previste (impianti, opere di connessione e opere a verde) prestando particolare attenzione alle componenti del sistema antropico direttamente interessate dalla realizzazione dell'intervento come le strade panoramiche, la viabilità storica, i punti panoramici e la ferrovia storica;
- la **valutazione di coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica** definiti per i singoli Paesaggi Locali interessati dal progetto con particolare riferimento al PL 25 "Area dei rilievi ibilei. Valle del torrente Catalfaro", al PL 33 "Area della valle dei Margi e del Fiumicello" e al PL 34 "Area della valle del fiume Vizzini" e la **valutazione di compatibilità con i regimi di tutela vigenti** interessati dagli interventi di trasformazione.

Con riferimento al progetto è necessario dettagliare attraverso elaborati grafici a scala adeguata, descrizione e fotoinserti, il **progetto delle "aree a verde"** previste all'interno e in prossimità dei beni paesaggistici tutelati dal Dlgs 42/04 e delle componenti paesaggistiche tutelate dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania. Inoltre in relazione alle **attività agricole, alle aree verdi e alle opere di mitigazione** è necessario illustrare in maniera univoca le colture e le produzioni che si intendono avviare, mettendo in coerenza i contenuti e gli schemi grafici progettuali della Relazione paesaggistica, con i contenuti della Relazione Agronomica e i fotoinserti.

In relazione alla valutazione degli **effetti cumulativi** è necessario integrare l'analisi degli impatti cumulativi con una mappa che contenga, per ogni impianto esistente, in corso di realizzazione o in valutazione a livello regionale o statale, i nominativi delle società di gestione, l'estensione degli impianti e la distanza dall'impianto in progetto.

Ai fini dello **studio dell'intervisibilità** è necessario elaborare una planimetria con indicati i diversi punti da cui sono visibili i due impianti e da cui è visibile la stazione di trasformazione e integrare il rilievo fotografico.

Con riferimento alle **opere di mitigazione** è necessario che queste vengano sviluppate attraverso un apposito **progetto di paesaggio** con l'integrazione possibilmente di differenti specie arboree e arbustive e una planimetria articolata che rispetti le qualità del paesaggio agrario locale. Inoltre è necessario progettare anche le opere di mitigazione della Stazione di trasformazione.

Considerato che le fotosimulazioni risultano poco coerenti per scala e rappresentazione dei pannelli e della vegetazione, oltre a non essere contestualizzate nel paesaggio esistente, si richiedono **nuovi**



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

fotoinserimenti, con confronto ante e post operam, sviluppati da più punti di osservazione per i due impianti e per la Stazione di trasformazione utilizzando anche tutti i principali punti di visibilità dalle componenti di paesaggio di valore come i punti panoramici, le strade panoramiche, la viabilità storica e la ferrovia storica, oltre ai beni paesaggistici e culturali.”

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4981 del 19/07/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale al prot.n. 1723 del 20/07/2022, e con successiva nota prot.n. 5216 del 26/07/2022, acquisita al prot. n. 1960 del 29/07/2022, la Commissione Tecnica per il PNRR ha espresso la necessità di acquisire documentazione integrativa ai fini del rilascio del parere di competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 1361 del 28/07/2022, acquisita in pari data da questa Soprintendenza Speciale con prot. n. 1984, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, limitatamente agli aspetti archeologici comunicava la necessità di *“corredare il progetto con la relazione VIARCH”*, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016, come già precedentemente comunicato da questa Soprintendenza Speciale con la predetta nota prot. 1361 del 11/07/2022;

CONSIDERATO che, alla luce delle richieste di integrazioni pervenute, la società proponente, con pec del 4/08/2022, acquisita al prot. n. 2457 del 16/08/2022, ha chiesto all’autorità procedente la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, come previsto dall’art. 24, comma 4, del D.Lgs 152/2006, concessa, successivamente, dalla Direzione generale Valutazioni Ambientali dell’allora Ministero della Transizione Ecologica fino al 14/10/2022, con nota prot. 123687 del 7/10/2022, acquisita in pari data al prot. n. 4257;

CONSIDERATO che, la società proponente, con nota del 3/10/2022, acquisita al prot. n. 4093 del 04/10/2022, e con successiva nota acquisita al prot.n. 4131 del 05/10/2022, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, pubblicata sul portale delle Valutazioni ambientali del MASE in data 17/10/2022;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4649 del 18/10/2022 la Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni complessive sul progetto, alla luce anche delle integrazioni prodotte dalla società proponente, relative al progetto suddetto, nell’ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 17713 dell’11/11/2022, acquisita in pari data dalla Soprintendenza Speciale PNRR al prot. n. 5567, **la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania** riscontrava quanto richiesto con la nota sopracitata, esprimendo quanto segue:

«[...] Con riferimento alla richiesta in oggetto, assunta in atti con prot. n.16274 del 19.10.2022;

VISTA la nota prot.n.16651 del 25.10.2022 dell'Unità Operativa di base S13.3 — Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici di questa Soprintendenza che di seguito si riporta testualmente:

"VISTE le richieste di integrazione documentale concernenti le previsioni di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, avanzate dal Ministero in indirizzo con proprio prot. n. 86094 del 11.07.2022, e da questo Ufficio con prot. n. 12113 del 28.07.2022;

ESAMINATA la documentazione integrativa, e in particolare il documento denominato "Relazione archeologica redatta su base bibliografica";

ATTESO che il documento de quo non contempla l'effettuazione di indagini di superficie (survey) volte all'individuazione di tracce superficiali indice della presenza di stratigrafie archeologiche sepolte", siccome previsto nel D.P.C.M. 14 febbraio 2022, allegato 1, punto 4.1;

ATTESO altresì che la documentazione prodotta non effettua alcuna valutazione del livello di rischio archeologico nell'area di progetto.

Questa U.O. considera la documentazione prodotta quale integrazione documentale tamquam non esset, ed essendo inutilmente trascorsi i termini di sospensione del procedimento, di cui alla L.n.241/1990, art.2, c.7, chiede l'archiviazione della pratica.»



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Per quanto sopra, questo Ufficio chiede di procedere all'archiviazione della pratica»;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 5708 del 15/11/2022 la Soprintendenza Speciale PNRR, ha trasmesso all'autorità procedente la suddetta richiesta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania chiedendo eventuali determinazioni a riguardo;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 159553 del 19/12/2022, la Direzione generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha trasmesso il Parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 96 del 01/12/2022, in riscontro alla nota della società proponente, acquisita al prot. MiTE-157687 del 15/12/2022, con cui la stessa società ha presentato, ai sensi dell'art.22 e ss. della legge 241/1990, istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di valutazione di impatto ambientale inerente al progetto in esame;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot.n. 7287 del 21/12/2022, alla luce della suddetta nota del 19/12/2022 - con cui la Direzione generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica trasmetteva il parere suindicato senza far riferimento alla richiesta avanzata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania come da nota della Scrivente del 15/11/2022 - ha nuovamente chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente la formulazione delle valutazioni conclusive ai fini dell'espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot.n. 552 del 16/01/2023, acquisita in pari data al prot. n. 513, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, nell'evidenziare le medesime criticità rilevate con nota prot. n. 17713 dell'11/11/2022, in considerazione dell'impossibilità di esprimere il proprio parere ha ribadito la richiesta di archiviazione comunicando quanto segue:

«Con riferimento alla richiesta in oggetto, assunta in atti con prot. n.20682 del 22.12.2022;

VISTA la nota prot.n.389 del 11.01.2023 dell'Unità Operativa di base S13.3 — Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici di questa Soprintendenza che di seguito si riporta testualmente: "VISTE le richieste di integrazione documentale concernenti le previsioni di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avanzate dal Ministero in indirizzo con proprio prot. n. 86094 del 11.07.2022, e da questo Ufficio con prot. n. 12113 del 28.07.2022;

CONSIDERATO che la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta in oggetto, denominata "Relazione archeologica redatta su base bibliografica", non contempla l'effettuazione di indagini di superficie (survey) volte all'individuazione di tracce superficiali indice della presenza di stratigrafie archeologiche sepolte", siccome previsto nel D.P.C.M. 14 febbraio 2022, allegato 1, punto 4.1, né effettua alcuna valutazione del livello di rischio archeologico nell'area di progetto;

questa U.O. non dispone delle informazioni previste dalla vigente normativa e non è pertanto nelle condizioni di esprimere parere, tanto positivo quanto negativo. Considerato altresì che sono inutilmente trascorsi i termini di sospensione del procedimento, di cui alla L. n. 241/1990, art. 2, c. 7, non può che ribadire la richiesta di archiviazione della pratica quale obbligo posto in capo all'autorità competente ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art.23, per il combinato disposto dei commi 1g-ter e 3:"

*Per quanto sopra questo Ufficio comunica di non essere nelle condizioni di esprimere il proprio parere nell'ambito dell'istanza di VIA in oggetto, di cui **reitera la richiesta di archiviazione.**»;*

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 20704 del 14/02/2023, la Direzione generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in riscontro alla nota del 19 gennaio 2023, acquisita al prot. MiTE/8049 in data 20 gennaio 2023, con cui la Società proponente "GPE Licodia S.r.l" ha diffidato l'amministrazione procedente a emanare il provvedimento di VIA entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta nota, ha ribadito che la Commissione Tecnica PNIEC-PNRR ha espresso il proprio parere in data 01/12/2022, in carenza

del prescritto parere del Ministero della Cultura ai sensi dell'art. 25 comma 1 del citato decreto, per l'emissione del quale si trasmetteva un sollecito;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. 2157 del 16/02/2023, nel ribadire i passaggi procedurali esperiti in relazione alle criticità e richieste evidenziate dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catantia, ha sollecitato la Direzione Generale Valutazioni del MASE, a dare riscontro alle richieste della Soprintendenza BB.CC.AA di Catania;

CONSIDERATO che la società proponente, con nota del 22/02/2023, in riscontro alle summenzionate note del 14/02/2023 (MASE) e del 16/02/2023 (MIC) ha sollecitato l'emanazione del provvedimento VIA da parte dell'Autorità competente;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 43959 del 23/03/2023, acquisita al prot.n. 4332 del 23/03/2023, la Direzione generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in riscontro alla nota di questa Soprintendenza Speciale prot.n. 2157 del 16/02/2023, ha comunicato che non sussistono i presupposti per l'archiviazione della procedura;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. 4816 del 31/03/2023, nel recepire quanto comunicato dall'autorità precedente con la suddetta nota del 23/03/2023, ha rinnovato alla competente Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania la richiesta di trasmissione delle valutazioni conclusive, al fine di consentire a questa Soprintendenza Speciale di esprimere il proprio parere nell'ambito del procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 49514 del 30/03/2023, acquisita al prot.n. 4989 del 04/04/2023, la Direzione generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha sollecitato l'espressione del parere di competenza di questa Soprintendenza Speciale;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 66433 del 26/04/2023, acquisita al prot.n. 6520 del 27/04/2023, la Direzione generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in riscontro alla nota prot. n. 5484/2 del 04/04/2023, con la quale la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Catania ha reiterato la richiesta di archiviazione del procedimento, ha rappresentato quanto segue:

«[...] L'art. 23, c.3, D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui "Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione." non può trovare applicazione, in quanto si riferisce ad una fase del procedimento precedente alla comunicazione di procedibilità dell'istanza, pubblicazione della documentazione e avvio delle consultazioni con il pubblico, di cui all'art. 23, c.4, del decreto legislativo citato. A tal riguardo, tenuto conto che, con nota MiTE/70390 del 06/06/2022 la scrivente Direzione ha comunicato la procedibilità dell'istanza e il progetto è passato in istruttoria presso la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, le integrazioni richieste dalla SS-PNRR con nota prot. 1361- P dell'11/07/2023 e dalla Commissione Tecnica con nota prot. CTVA/4981 del 19/07/2022 sono da considerarsi quali integrazioni o modifiche progettuali richieste ai sensi dell'art. 24 c.4 del D.Lgs.152/2006.

In secondo luogo, dal tenore della nota richiamata in oggetto si evince che le integrazioni richieste sono riferite alla mancata presentazione, ai fini del procedimento di cui in oggetto, della documentazione inerente alla Verifica preventiva di interesse archeologico (VPIA) di cui all'art 25 del D.Lgs 50/2016. In merito si rappresenta che ai sensi dell'art.25, come modificato dal DL 13/2023, al comma 2-sexies, è riportato "in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”

Tale disposizione si applica anche ai procedimenti in corso, non essendo prevista una disposizione transitoria della sopracitata norma.

Per quanto sopra esposto, onde evitare di esporre l'amministrazione ad ulteriori diffide da parte della Società proponente per la mancata definizione del procedimento, si chiede, con ogni possibile urgenza, l'emissione del parere di competenza.»;

CONSIDERATO che, con nota prot.n. 7925 del 23/05/2023, acquisita in pari data al prot. n. 8880, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, in riscontro alla summenzionata nota MASE del 26/04/2023, nel chiarire alcuni aspetti procedurali, ha ribadito la richiesta di archiviazione della procedura in oggetto comunicando quanto segue:

«[...] Con riferimento alla richiesta in oggetto, assunta in atti con prot. n. 6644 del 27/04/2023;

VISTA la nota prot. interno n. 7604 del 16/05/2023 dell'Unità Operativa di base S13.3 — Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici di questa Soprintendenza che di seguito si riporta testualmente:

“Si riscontra la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in epigrafe, assunta in atti con prot. n. 6644 del 27.04.2023, rispetto alla quale questa U.O. 3 conferma la richiesta istanza di archiviazione nei medesimi termini espliciti in endoprocedimento con proprio prot. n. 5124 del 28.03.2023, trasmessi al MASE da questa Soprintendenza con prot. n. 5482 del 04.04.2023 e con le precedenti note prot. n. 16651 del 25.10.2022 e prot. n. 552 del 16.01.2023.

E' d'uopo tuttavia, rispetto alla nota MASE che qui si riscontra, precisare quanto segue.

1. Non si condivide che con nota MITE/70390 del 06.06.2022 la Direzione generale valutazioni ambientali abbia comunicato la procedibilità dell'istanza, all'esito di quanto previsto all'art. 19, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006, in carenza del documento di Verifica preventiva di interesse archeologico (VPIA) previsto all'art 23, c. 1, lett. g-ter del medesimo decreto legislativo, nella formulazione allora vigente, necessario per l'avvio del procedimento, come d'altro canto ribadito da ultimo dallo stesso Ministero della Cultura, al punto 2 della circ. n. 53/2022, laddove afferma che “la VPIA è segmento procedimentale preliminare alla stessa VIA”.

Ne consegue che le richieste di integrazione della Soprintendenza speciale per il P.N.R.R. prot. n. 1361 del 11.07.2022, e quindi della Commissione Tecnica PNRR PNIEC, prot. n. 4981 del 19.07.2022, mirano a colmare una lacuna nella documentazione necessaria all'avvio del procedimento.

2. Nel prendere atto che il novello D.L. n. 13/2023, all'art. 19, c. 2, lett. B ha abrogato l'art 23, c. 1, lett. g-ter del D.Lgs. n. 152/2002 e che all'art. 19, c. 2, lett. c), il medesimo decreto-legge ha altresì stabilito che “In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.” non si condivide che “tale disposizione si applica anche ai procedimenti in corso, non essendo prevista una disposizione transitoria della sopracitata norma.”.

Si ritiene, Infatti, che proprio la mancata previsione di una disposizione transitoria renda inderogato il dispositivo dell'art. 11 delle Preleggi, e dunque il principio di irretroattività della legge”.

Per quanto sopra, questo Ufficio chiede di procedere all'archiviazione della pratica.»;

CONSIDERATO che, con pec del 07/06/2023, acquisita al prot. n. 11575 del 20/06/2023, la società proponente ha trasmesso copia della “Relazione archeologica redatta sulla base delle ricognizioni in campo e dell'esame della documentazione di archivio” di settembre 2022, come richiesta informalmente in data 5/06/2023;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che, la società GPE Licodia S.r.l., ai sensi dell'art. 3-bis della L. 2170171994, n.53, si è rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, come da notifica pervenuta per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato in data 29/05/2023 e acquisita al prot. n. 13051 del 03/07/2023, *“per l'accertamento, dell'illegittimità del silenzio serbato in relazione all'adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 alla realizzazione dell'impianto agrofotovoltaico denominato “FV_LICODIA 177” (...) nonché per l'impugnazione della comunicazione prot. n. 53674 del 5 aprile 2023 e di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso”*; la camera di consiglio risulterebbe fissata per il 19 settembre p.v.;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. 13634 del 06/07/2023, alla luce di quanto trasmesso dalla società proponente con pec del 7/06/2023, ha rinnovato alla competente Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania la richiesta di trasmissione delle valutazioni conclusive, al fine di consentire a questa Soprintendenza Speciale di esprimere il proprio parere nell'ambito del procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che, con nota prot.n. 11860 del 28/07/2023, acquisita al prot. n. 16632 del 02/08/2023, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, in riscontro alla nota di questa Soprintendenza Speciale prot. 13634 del 06/07/2023, ha comunicato che alla luce del ricorso al Tar del Lazio, trasmesso dalla società proponente in data 29/07/2023, attenderà l'esito della Camera di Consiglio, senza trasmettere le valutazioni di competenza come più volte richiesto da questa Soprintendenza Speciale;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale PNRR, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs 152/2006, art.25 e del D.L. n.77/2021, art.29, al fine di consentire all'Autorità competente (MASE) di adottare il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto con il Ministero della Cultura, deve necessariamente adottare il provvedimento finale di competenza sulla base di un propria istruttoria, anche in assenza delle valutazioni della Soprintendenza competente territorialmente;

CONSIDERATO il contributo del **Servizio II della DG ABAP**, inviato con prot. int. SS PNRR UO2 n. 16833 del 08/08/2023 in cui, esaminata la documentazione di progetto, ha comunicato quanto segue:

«In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota del Servizio V della Direzione Generale ABAP prot. n. 21515 del 08.06.2022, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania con note prot. n. 17713 del 11.11.2022, n. 552 del 16.01.2023, n. 7925 del 23.05.2023 e n. 11860 del 28.07.2023, assunte agli atti della Soprintendenza Speciale rispettivamente con prot. n. 5567 del 11.11.2022, n. 513 del 16.01.2023, n. 8880 del 23.05.2023 e n. 16332 del 02.08.2023, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nelle richiamate note, per quanto concerne la tutela archeologica, la suddetta Soprintendenza di Catania ha rappresentato l'inadeguatezza della documentazione di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 (elaborato *LIC-2022-REL05-Relazione_archeologica_su_base_documentale_2-10-2022_signed*, prodotto a seguito della richiesta di integrazioni della Soprintendenza Speciale prot. n. 1361 del 11.07.2022) ai fini della valutazione dell'impatto delle opere in progetto sul patrimonio archeologico. Ciò considerato, per quanto di competenza, **la scrivente U.O. Servizio II valuta necessaria l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico**, ai sensi dell'art. 1, c. 4, dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023.

A tal fine, è necessario che la Società proponente si attivi tempestivamente al fine di integrare la documentazione prodromica di cui all'Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023, secondo le puntuali indicazioni della Soprintendenza territorialmente competente, che, sulla base di detta documentazione,

potrà definire dettagliatamente e prescrivere le indagini preventive da eseguirsi, che dovranno concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, Allegato I.8, art. 1, c. 10.

Restano in ogni caso salve le determinazioni della Soprintendenza territorialmente competente all'esito finale di detta verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo quanto previsto all'art. 1, c. 9 dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, come meglio dettagliato al punto 8 delle linee guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.»;

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dalla società GPE Licodia S.r.l. comprensiva della documentazione integrativa e pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un **impianto agrovoltaico** con le relative opere di connessione, della potenza complessiva pari a 177,77 MW, ubicato nel territorio della Città Metropolitana di Catania, nei Comuni di Caltagirone, Licodia Eubea, Grammichele e Vizzini. L'impianto agro-voltaico, denominato "FV_Licodia 177", si sviluppa su una superficie lorda complessiva di circa 211,36 ha ed è articolato in **due distinti campi agrofotovoltaici**, uno ubicato nel Comune di Caltagirone (CT) in **località Ramione** e l'altro ubicato nel Comuni di Licodia Eubea (CT), in **località Marineo**. L'impianto sarà costituito complessivamente da 271.410 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino bifacciali della potenza di 655 W, montati su *tracker* monoassiali; le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici sono disposti in direzione nord-sud su file parallele e distanti tra loro con interasse di 9,00 m; i pannelli fotovoltaici hanno dimensioni 2.384 x 1.303 mm; l'altezza dei pali di sostegno è stata fissata in modo tale che lo spazio libero tra il piano campagna ed i moduli, alla massima inclinazione, sia superiore a 0,50 m, per agevolare la fruizione del suolo per le attività agricole; l'altezza massima raggiunta dai moduli è di 4,563 m. All'interno dei campi è prevista la realizzazione di edifici tecnici per cabina elettrica di trasformazione, posa quadri, inverter ed apparecchiature di comando e controllo; essi saranno del tipo monobox in c.a.v. prefabbricato. L'impianto sarà dotato di viabilità interna e perimetrale, un accesso carrabile, recinzione perimetrale, sistema di illuminazione e videosorveglianza. La viabilità interna sarà realizzata in battuto e ghiaia e occuperà complessivamente circa 110.000 mq (campo Ramione circa 50.000 mq e campo Marineo circa 60.000 mq). La recinzione perimetrale sarà realizzata con rete in acciaio zincato plastificata verde alta 2 m.

Le opere di connessione alla RTN consistono nella realizzazione di cavidotti interrati di collegamento MT nel territorio dei comuni di Licodia Eubea (CT), Grammichele (CT), Caltagirone (CT) e Vizzini (CT) e di una Stazione di trasformazione e consegna Rete-Utente ubicata nel comune di Vizzini (CT). L'impianto sarà allacciato alla RTN attraverso collegamento in antenna a 150 kV con la sezione 150 kV della stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV denominata Vizzini, prevista nel Piano di Sviluppo Terna, da inserire in entra – esce sulla linea RTN a 380 kV "Chiamonte Gulfi – Paternò", previo ampliamento della stessa, così come da Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) emessa da Terna in data 30/04/2020. Il cavidotto interrato di collegamento tra i due campi di Marineo e Ramione attraverserà solo strade pubbliche (strada comunale, strada provinciale e strada statale); tra l'impianto e la Stazione di Utenza il cavidotto attraverserà anche aree agricole. Con riferimento alla utilizzazione per fini agricoli dell'impianto sono stati ipotizzati i **pascoli melliferi e colture** a filare destinate probabilmente alla coltura della **vite**. Ai fini della mitigazione dell'impatto visivo dell'opera, attorno al perimetro degli impianti sono previste "**linee vegetali**" composta da piante arbustive ed arboree (**rosmarino e mandorlo**).






Figura 1 - stralcio Elaborato REL0013_Relazione Paesaggistica

VISTO che l'impianto con le opere di connessione ricade all'interno di due "Ambiti di Paesaggio" e di cinque "Paesaggi Locali" individuati della Linee Guida del Piano Paesaggistico Regionale della Sicilia approvato con D.A. n. 6080 del 21/05/1999:

- **Ambito di Paesaggio n. 16 "Colline di Caltagirone e Vittoria"** (impianto Ramione e parte del cavidotto):
 - Paesaggio Locale n. 32 "Area delle colline di Caltagirone e Grammichele" (campo Ramione e parte del cavidotto);
- **Ambito di Paesaggio n. 17 "Rilievi del tavolato ibleo"** (impianto Marineo parte del cavidotto e stazione di trasformazione e consegna):
 - Paesaggio Locale n. 33 "Area della valle del Margi e del Fiumicello (parte del campo Marineo e parte del cavidotto interrato);
 - Paesaggio Locale n. 25 "Area dei rilievi Iblei. Valle del Torrente Catalfaro (parte dell'impianto, parte del cavidotto e la Stazione elettrica di consegna);
 - Paesaggio Locale n. 34 "Area della Valle del fiume Vizzini (parte del cavidotto);
 - Paesaggio Locale n. 35 "Area dei tavolati iblei e delle cave e dei torrenti Riscione e Sugherata (parte del cavidotto);

CONSIDERATO che gli Ambiti di Paesaggio e i Paesaggi Locali all'interno dei quali ricade l'impianto con le relative opere di connessione sono disciplinati dal Piano Paesaggistico degli ambiti ricadenti nella Provincia di Catania (Ambiti 8-11-12-13-14-16-17) approvato con D.A. n. 31/GAB del 03/10/2018;

VISTO il Piano paesaggistico della provincia di Catania sopra richiamato e le relative Norme di attuazione che definiscono la normativa di tutela per le componenti del paesaggio e per i paesaggi locali;

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico della Provincia di Catania, in coerenza con gli obiettivi di cui alla Linee Guida del Piano Paesaggistico Regionale, nell'art. 1 "Ruolo e obiettivi del Piano Paesaggistico" delle NTA, ai fini della tutela paesaggistica, ha definito per ogni ambito locale, denominato "Paesaggio Locale" (PL), prescrizioni e previsioni orientate, tra l'altro all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico (...) compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto indicato nel Piano Paesaggistico della Provincia di Catania e dalle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA),:

- **Il Paesaggio Locale n. 32 "Area delle colline di Caltagirone e Grammichele"**, all'interno del quale ricadono il **campo Ramione** e parte del cavidotto, disciplinato dall'art.52 delle NTA, risulta ampiamente antropizzato con la presenza di un cospicuo numero di beni isolati e di siti di interesse archeologico ed è caratterizzato da pianori sabbiosi solcati da diversi corsi d'acqua e valloni (Torrente Ficuzza, Vallone Biffaro) che vanno ad alimentare il fiume Dirillo o Acate;
- **Il Paesaggio Locale n. 33 "Area della valle del Margi e del Fiumicello"**, all'interno del quale ricadono parte del **campo Marineo** e parte del cavidotto interrato, disciplinato dall'art.53 delle NTA, è costituito da un ampio tavolato solcato dal Fiume Margi e intensamente coltivato a seminativo, privo quasi totalmente di edifici, attività produttive e infrastrutture;
- **Il Paesaggio Locale n. 25 "Area dei rilievi Iblei. Valle del Torrente Catalfaro"**, all'interno del quale ricadono parte **dell'impianto Marineo**, parte del cavidotto e la **Stazione elettrica di consegna**, disciplinato dall'art. 45 delle NTA, è costituito prevalentemente dal territorio collinare solcato dal torrente Catalfaro in direzione Nord-Sud con diffusa copertura vegetale di origine antropica caratterizzata a sud da grandi distese a seminativo;
- **Il Paesaggio Locale n. 34 "Area della Valle del fiume Vizzini"**, all'interno del quale ricade parte del cavidotto, disciplinato dall'art. 54 delle NTA, è caratterizzato dai rilievi collinari, dal Lago Dirillo e da un fitto reticolo idrografico che, insieme ad una rilevante percentuale di aree con copertura vegetale naturale conferisce a questo Paesaggio Locale un elevato grado di naturalità;
- **Il Paesaggio Locale n. 35 "Area dei tavolati iblei e delle cave e dei torrenti Riscione e Sugherata"** all'interno del quale ricade parte del cavidotto, disciplinato dall'art. 55 delle NTA, è costituito da una morfologia prevalente del tavolato, solcato a raggiera da corsi d'acqua; ha una copertura vegetale di origine antropica esclusivamente costituita da seminativi ed è caratterizzato dalla presenza di alcuni siti archeologici ed un numero discreto di beni isolati.

CONSIDERATO che, per i **Paesaggi Locali** interessati dalla realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione sopra richiamati (PL32 – PL 33 – PL 25 – PL 34 – PL 35), il Piano Paesaggistico della Provincia di Catania ha individuato i seguenti **obiettivi di qualità paesaggistica** pertinenti il contesto interessato dall'intervento: *conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio; mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola; conservazione e valorizzazione degli insediamenti archeologici; salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;*



CONSIDERATO che, come disciplinato dall'art. 20 (articolazione delle Norme) TITOLO III – (Norme per paesaggi locali) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Catania, per ogni Paesaggio locale, sulla base degli scenari strategici che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche, sono state perimetrare le aree sensibili alle opere e agli interventi di trasformazione del territorio, aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 42/2004 denominate “**contesti**”, per le quali sono stati individuati tre diversi livelli di tutela con specifici regimi normativi (livello 1 – livello 2 - livello 3);

CONSIDERATO che le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle relative opere di connessione e le aree immediatamente limitrofe interferiscono con tredici differenti “**contesti**” tutelati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania con specifiche prescrizioni, e nello specifico:

32c. Paesaggio della valle del Fiume Caltagirone e delle aste fluviali con elementi di naturalità, aree di interesse archeologico comprese

Torrente Ficuzza (livello di tutela 2): interferenza diretta dell'area interessata dal campo agri-voltaico di località Ramione, utilizzata ai fini agricoli, e del cavidotto; il campo agrivoltaico di località Ramione è limitrofo al contesto.

Misure pertinenti orientate alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima idonea dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturalizzazione;
- mantenimento della vegetazione naturale presente o prossima alle aree coltivate o boscate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici, rocce, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità.

32e. Aree archeologiche

Contrada Favarella – Piano Bellia (Livello di tutela 3): interferenza diretta del cavidotto.

Misure pertinenti orientate alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive;

In queste aree non è consentito eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

32d. Aree archeologiche (vincolo indiretto) e aree di interesse archeologico.

Complesso rurale di età romando-repubblicana in C.da Favarella-Piano Bellia-C.da Lupinedda (Livello di tutela 2): interferenza diretta del cavidotto.

Misure pertinenti orientate alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.

32a. Paesaggio delle aste fluviali e delle aree di interesse archeologico.

Complesso rurale di età romano-repubblicana in C.da Favarella-Piano Bellia-C.da Lupinedda (Livello di tutela 1) - interferenza diretta del cavidotto.

Misure pertinenti orientate alla tutela delle aree archeologiche:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

33a. Paesaggio delle aree di interesse archeologico

Complesso rurale di età romano-repubblicana in C.da Favarella-Piano Bellia-C.da Lupinedda (Livello di tutela 1) - interferenza diretta del cavidotto.

Misure pertinenti orientate alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

33c. Paesaggio delle aste fluviali con elementi di naturalità, aree di interesse archeologico comprese.

Torrente Ficuzza (Livello di tutela 2): interferenza diretta del cavidotto in più tratti; il campo agrivoltaico di località Marineo è limitrofo al contesto;

Misure pertinenti orientate alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d’acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l’uso di tecniche dell’ingegneria naturalistica.

34a. Paesaggio delle aste fluviali e delle aree di interesse archeologico.

Area d’interesse archeologico Grotte di Marineo (Livello di tutela 1): interferenza diretta dell’area disponibile per l’intervento; il campo agrivoltaico di località Marineo è limitrofo al contesto.

Misure pertinenti orientate alla tutela delle aree archeologiche:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

25b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



Area dei rilievi iblei. Valle del Torrente Catalfaro (livello di tutela 1): il campo agrivoltaico di località Marineo è limitrofo al contesto.

Misure pertinenti orientate alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio.

25h. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata.

Area dei rilievi iblei. Valle del Torrente Catalfaro (livello di tutela 3): il campo agrivoltaico di località Marineo è limitrofo al contesto.

Misure pertinenti orientate alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;

34f. Paesaggio dei fiumi con alto interesse naturalistico e del Lago di Licodia.

Vallone Mangalavite (livello di tutela 3) - interferenza diretta del cavidotto.

Misure pertinenti orientate alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico:

- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza.

34b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01) (livello di tutela 1): interferenza diretta del cavidotto;

Misure pertinenti orientate alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;

34g. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata.

Area della valle del fiume Vizzini, rimboschimento di eucalipti (livello di tutela 3): interferenza diretta del cavidotto.

Misure pertinenti orientate alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone.

35c. Paesaggio delle aste fluviali con elementi di naturalità.

Torrente Catalfaro (livello di tutela 2): interferenza diretta del cavidotto.

Misure pertinenti orientate alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico:

- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica.






Figura 2 - stralcio Elaborato LIC-2022-Tav45 Carta del regime normativo - Impianto




Figura 3 - stralcio Elaborato LIC-2022-Tav46 Carta del regime normativo - Opere di connessione



CONSIDERATO che l'area vasta interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle relative opere di connessione è caratterizzata dalla presenza di un importante **patrimonio culturale** tutelato ai sensi del Dlgs. 42/04, e nello specifico:

1. BENI PAESAGGISTICI: aree e beni tutelati ai sensi dell'**art. 142** comma 1), lett. c), g), m):

1.1) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c): *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*":

Diversi corsi d'acqua tra cui:

- **Torrente Ficuzza**, limitrofo al campo agrofotovoltaico Ramione e interessato da interventi di natura agricola (prato polifita e mitigazione arborea); attraversato in più punti dal cavidotto interrato;
- **Vallone Mangalavite** interferenza diretta del cavidotto;
- **Torrente Catalfaro**: interferenza diretta del cavidotto.

1.2) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett g): *"I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"*:

diffuse porzioni di territori coperti da boschi, in particolare:

- l'impianto in località Marineo è adiacente per circa 1500 m ad **area boscata** (rimboschimenti misti di conifere ed eucalipti) dei rilievi iblei;
- Il cavidotto interrato interferisce con alcune porzione di aree coperte da boschi;

1.3) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m): *"Zone di interesse archeologico"*:

diffuse zone di interesse archeologico, tra cui:

- **insediamento di C.da Favarella-Piano Belli-C.da Lupinedda** attraversato per circa 1.900 m dal cavidotto interrato sottostrada e distante circa 500 m dal campo agrovoltaioco di Ramione e a circa 2000 m dal campo agrovoltaioco di Marineo;
- **Grotte di Marineo** adiacenti per circa 1300 m dal campo agrovoltaioco di Marineo;
- **Grotte Alte** a circa 700 m dal campo agrovoltaioco di Marineo;
- **Chiesa medievale di San Pietro** in c.da Masciona;
- **Insediamento greco Piano degli Egoli.**

2. BENI CULTURALI: Beni tutelati ai sensi della parte II del Dlgs. 42/2004, articoli 10 e 45:

2.1 Beni archeologici

- **Complesso rurale di età romando-repubblicana in C.da Favarella-Piano Bellia-C.da Lupinedda** (DA n. 8777 del 22/12/98) a circa 1400 m dal campo agrivoltaioco di Ramione; interferenza diretta del cavidotto;
- **Contrada Favarella – Piano Bellia** (DA 6538 del 26/10/1992) a circa 1.000 m dal campo agrivoltaioco di Ramione; interferenza diretta del cavidotto.

2.2 Beni architettonici

- **numerosi beni architettonici ubicati nel centro di Grammichele** distante circa 1500 m dall'impianto di Marineo.






Figura 4 - Stralcio Elaborato LIC-2022-TAV/1 - Piano Paesaggistico - Carta dei Beni Paesaggistici - Impianto

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area vasta interessata dalla realizzazione dell'impianto agrovoltaico è caratterizzata dalla **presenza diffusa di componenti del paesaggio identitario individuate e tutelate** dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania, tra cui in particolare:

- il sito di interesse paesaggistico-ambientale – biotopo “Area del Vallone Mazzella e contrada Cozzarelli” (NTA art. 13) adiacente all'impianto Marineo;
- un tratto panoramico della SS124 (la strada statale siracusana che conduce al centro storico di Grammichele e al centro storico di Caltagirone, dichiarato patrimonio Unesco e distante circa 15 Km) alle cui adiacenze è ubicato per circa 2300 m il campo dell'impianto Marineo e diffusi punti panoramici prossimi ai due campi dell'impianto proposto (NTA art. 19);
- viabilità storica: Regia trazzera n. 668 Grammichele-Licodia Eubea interferenza diretta con il cavidotto per circa 2000 m; Regia trazzera n. 647 Grammichele – Bivio Galici (Lentini) prossima al campo agrovoltaico di Marineo; Regie Trazzere n. 29 Biscari- Grammichele e n. 646 Caltagirone – Chiaramonte, prossime al campo Ramione (NTA art. 18);
- ferrovia storica alle cui adiacenze è ubicato per circa 2500 m il campo dell'impianto Marineo; interferenza diretta con il cavidotto (NTA art. 19);
- beni isolati prossimi alle opere in progetto (abbeveratoi, masserie, case coloniche, mulini ad acqua, fontane) (NTA art. 17), tra cui la Casa Marineo a circa 70 m (tipologia D2 – case coloniche) dal Campo di località Marineo;
- centro storico di Grammichele a circa 1500 m dal campo Agrivoltatico di Marineo e a circa 2900 dal campo di Ramione (NTA art. 14);




Figura 5 - Stralcio Elaborato LIC-2022-TAV43 - Piano Paesaggistico - Carta delle componenti del paesaggio - Impianto

PRESO ATTO del Parere favorevole con condizioni espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 96 del 01/12/2022 e in particolare della Condizione n. 2 relativa alle “Misure di mitigazione e compensazione (Biodiversità e Paesaggio)” nella quale, tra l’altro, si prescrive quanto segue:

“Ai fini di favorire e incrementare la biodiversità:

In sostituzione del previsto mandorleto, progettare e realizzare una siepe perimetrale, esterna alla recinzione, pluristratificata e plurispecifica, (composta da specie arboree, arbustive e suffrutuose appartenenti alla vegetazione spontanea tipica del territorio), di ampiezza pari ad almeno 5 metri. La siepe deve prevedere l’utilizzo di specie appartenenti alla serie della vegetazione locale, con particolare riferimento a quelle censite nelle aree contigue identificate come ad alto valore ecologico dal Sistema Carta della Natura e consultabili al link <http://cartanatura.isprambiente.it/Database/Home.php> . (...).”;




Figura 6 - Elaborato EPD0044 - Carta della mitigazione




Figura 7 - stralcio Elaborato EPD0041 Localizzazione delle linee vegetali - Impianto in località Ramione

PRESO ATTO delle criticità rilevate dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania relativamente alla inadeguatezza della documentazione di cui al D.Lgs. 50/2016 art. 25, c.1, ai fini della valutazione dell'impatto delle opere in progetto sul patrimonio archeologico e nel contributo del Servizio II della DG ABAP;

CONSIDERATO che, con riferimento agli aspetti paesaggistici, è emerso che:

- il **campo fotovoltaico in località Ramione**, nella parte destinata a "prato polifita" e nella fascia di "linea vegetale" di mitigazione, ha una **interferenza diretta con il bene paesaggistico Torrente Ficuzza** tutelato ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e tutelato dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania in quanto "*Paesaggio della valle del Fiume Caltagirone e delle aste fluviali con elementi di naturalità, aree di interesse archeologiche comprese*" (contesto 32c) con **livello di tutela 2** disciplinato dall'art. 52 delle NTA;
- il **campo fotovoltaico in località Marineo** con le relative linee vegetali di mitigazione è limitrofo ai seguenti beni paesaggistici:
 - **Torrente Ficuzza** tutelato ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e tutelato dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania in quanto "*Paesaggio delle aste fluviali con elementi di naturalità, aree di interesse archeologico comprese*" (contesto 33c) con livello di tutela 2 disciplinato dall'art. 53 delle NTA;
 - **area boscata** (rimboschimenti misti di conifere ed eucalipti) adiacente per circa 1500 m, tutelata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. g) del D.Lgs. 42/2004 e tutelata dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania in quanto "*Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)*" (contesto 25b), Area dei rilievi iblei. Valle del Torrente Catalfaro, con **livello di tutela 1** e "*Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata*", Area dei rilievi iblei. Valle del Torrente Catalfaro, **livello di tutela 3** disciplinato dall'art. 45 delle NTA, riconosciuto anche come sito di interesse paesaggistico-ambientale "Area del Vallone Mazzella e contrada Cozzarelli" tutelato ai sensi dell'art. 13 delle NTA;
 - **Grotte di Marineo, zona di interesse archeologico** adiacente per circa 1300 m, tutelata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. m) del D.Lgs. 42/2004 e tutelata dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania in quanto "*Paesaggio delle aste fluviali e delle aree di interesse archeologico*" (contesto 34a) con livello di tutela 1 disciplinato dall'art. 54 delle NTA.
- il **cavidotto interrato**, solo in alcune parti coincidente con viabilità esistenti, interferisce con:
 - aree tutelate ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c) (**Torrente Ficuzza, Vallone Mangalavite e Torrente Catalfaro**) e tutelate dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania in quanto ricadenti nei seguenti contesti: 32c con livello di tutela 2 (art. 52 delle NTA); 33c con livello di tutela 2 (art. 53 delle NTA); 34f. con livello di tutela 3 (art. 54 delle NTA); 35c con livello di tutela 2 (art. 55 delle NTA);
 - aree tutelate ai sensi dell'art. 142 c.1, lett. g, aree coperte da bosco (**rimboschimenti**) e tutelate dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania in quanto ricadenti nei seguenti contesti; 34b con livello di tutela 1 e 34g con livello di tutela 3 (art. 54 NTA);
 - area tutelata ai sensi dell'art. 142 c.1, lett. m, **zone di interesse archeologico, C.da Favarella-Piano Belli-C.da Lupinedda** per circa 1900 m e tutelata dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania in quanto "*Aree archeologiche*" (contesto 32e.) con livello di tutela 3, "*Aree archeologiche (vincolo indiretto) e aree di interesse archeologico*" (contesto 32d) con livello di tutela 2 e "*Paesaggio delle aste fluviali e delle aree di interesse*



- archeologico*" (contesto 32a) con livello di tutela 1 (art. 52 delle NTA) e "*Paesaggio di tutela delle aree archeologiche*" (contesto 33a), con livello di tutela 1 (art. 53 delle NTA);
- nell'area vasta sono presenti, oltre ai beni paesaggistici interferenti con le opere di progetto, ulteriori beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142, c1, lett. c), g) e m), diffusi beni tutelati ai sensi della parte II del Dlgs. 42/04, art. 10 e 45, beni archeologici e beni architettonici;
 - in prossimità dell'impianto sono presenti componenti del paesaggio identitario tutelate dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania e in particolare una strada panoramica e la ferrovia storica nei pressi del campo agrivoltaico di località Marineo, regie trazzere tra cui una interessata dal cavidotto, beni isolati tra cui la "Casa Marineo" e il centro storico di Grammichele;




Figura 8 - stralcio Elaborato LIC-2022-REL04 - Fotosimulazioni - punto di osservazione percorso interno località Ramione - ante e post operam

POV16 – MARINEO (RICHIESTO DAL MIC)

Ante Operam



POV16 – MARINEO (RICHIESTO DAL MIC)

Post Operam




Figura 9 - stralcio Elaborato LIC-2022-REL04 - Fotosimulazioni - punto di osservazione Strada panoramica SS 124 siracusana ante e post operam – località Marineo

CONSIDERATO che, con riferimento agli **aspetti archeologici**, è emerso quanto segue:

- il cavidotto interrato sotto strada interferisce ed è ubicato nelle immediate vicinanze di due beni archeologici in c.da Faverella - Piano Beli tutelati con DA 8777/1998 e DA 6538/1992;



MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- l'area interessata dalle opere previste dal progetto è caratterizzata dalla presenza di zone di interesse archeologico (art. 142 c.1, lett. m – Dlgs 42/04) e che nell'area vasta sono presenti altre zone di interesse archeologico, beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del Dlgs. 42/04;
- la documentazione prodotta dal proponente in relazione alla tutela archeologica di cui al D.Lgs 50/2016, art. 25 c.1 è stata valutata inadeguata ai fini della valutazione dell'impatto delle opere in progetto sul patrimonio archeologico;

CONSIDERATO E VALUTATO che la documentazione integrativa prodotta dalla Società proponente non ha approfondito tutti i contenuti come richiesto da questa Soprintendenza Speciale;

PRESO ATTO che nell'ambito della presente procedura, la Soprintendenza beni culturali e ambientali di Catania non ha espresso le proprie valutazioni in merito agli aspetti paesaggistici e in merito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, o all'eventuale esclusione degli interventi compresi nel progetto dalla stessa procedura;

RITENUTO pertanto che, in particolare, considerato il rispetto dell'autonomia speciale di cui gode la Regione Siciliana in materia di patrimonio culturale, non si può ritenere che l'autorizzazione paesaggistica possa essere ricompresa nel concerto di questo Ministero al provvedimento di VIA ai sensi del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la L. 108/2021, art. 20, c. 2 *quinquies*;

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, preso atto delle comunicazioni della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania e del contributo istruttorio del Servizio II della DG ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica, le integrazioni e la documentazione pubblicata sul sito del MASE

**QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE esprime, per quanto di competenza,
PARERE FAVOREVOLE**

subordinato al rispetto delle condizioni di seguito riportate:

A. Per quanto concerne gli aspetti archeologici

Al fine di espletare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 1, c. 4, dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 è necessario che la Società proponente si attivi tempestivamente al fine di integrare la documentazione prodromica di cui all'Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023, secondo le puntuali indicazioni della Soprintendenza territorialmente competente, che, sulla base di detta documentazione, potrà definire dettagliatamente e prescrivere le indagini preventive da eseguirsi, che dovranno concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, Allegato I.8, art. 1, c. 10. Restano in ogni caso salve le determinazioni della Soprintendenza territorialmente competente all'esito finale di detta verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo quanto previsto all'art. 1, c. 9 dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, come meglio dettagliato al punto 8 delle linee guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica;
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase precedente la cantierizzazione – Prima dell'avvio delle attività di cantiere;

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

B. Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici

1. L'autorizzazione paesaggistica dovrà essere richiesta alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania attraverso le procedure ordinarie previste per le opere soggette al rilascio ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/04 e del DPR 31/2017;
2. Le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 c.1, lett. c), fascia di rispetto dei corsi d'acqua, e ai sensi dell'art. 142 c.1, lett. g), territori coperti da foreste e da boschi, non dovranno essere occupate da pannelli fotovoltaici e da altri elementi ad essi connessi (come cabine e recinzioni);
3. Nell'area della fascia di rispetto del Torrente Ficuzza tutelata ai sensi dell'art. 142 c.1, lett. c), del campo agri-volatico di località Ramione, destinata a "prato polifita" e all'interno del quale sono previste opere di mitigazione è necessario mantenere le coltivazioni esistenti o la vegetazione naturale del sito e prevedere opere di rinaturalizzazione delle sponde, se necessario con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
4. Con riferimento alla realizzazione del cavidotto interrato sotto strada nella zona di interesse archeologico in C.da Favarella-Piano-Bellia-C.da Lupinedda, salvo differenti disposizioni rilasciate dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. nell'ambito della procedura VPIA, dovrà essere data comunicazione alla Soprintendenza competente della data di inizio lavori con congruo anticipo. Le aree interessate dallo scavo, ad opere ultimate, dovranno essere ripristinate nei loro valori ed aspetti paesaggistici;
5. Al fine di tutelare il paesaggio e mitigare l'impatto visivo che l'impianto, nelle sue articolazioni, genera nel tessuto agricolo, su paesaggi locali, sui contesti tutelati e sulle componenti del paesaggio è necessario che, nella fase della progettazione esecutiva, venga definito nel dettaglio (con elaborati grafici, foto-simulazioni e con particolari in scala adeguata) il progetto delle **opere di mitigazione** articolato anche in maniera differenziata, se necessario, tra i due campi e i relativi sotto-campi, alla luce delle differenti specificità dei paesaggi locali e contesti paesaggistici e delle interferenze, anche visive, con il patrimonio culturale, i contesti paesaggistici e le componenti del paesaggio tutelate. Il nuovo progetto di dettaglio dovrà rispettare i seguenti accorgimenti:
 - In riferimento alla linea di vegetazione perimetrale, in alternativa al mandorleto è necessario prevedere, come già prescritto nel Parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, una composizione di specie arboree, arbustive e suffruticose per una fascia di ampiezza pari ad almeno 5 m, appartenenti alla vegetazione tipica del territorio locale in base al contesto in cui è ubicato il campo e /o il sotto-campo;
 - in prossimità delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua tutelati e ai sensi dell'art. 142 c.1, lett. c) e dei relativi contesti, le opere a verde di mitigazione dei due campi (Ramione e Marineo) dovranno essere realizzate con vegetazione naturale propria del contesto;
 - in prossimità delle aree boscate limitrofe al campo di località Marineo, le opere di mitigazione dovranno essere realizzate con specie autoctone e opportunamente distanziate dalle aree tutelate di almeno 10 m ;
 - in corrispondenza della "strada panoramica" SS124 e della "ferrovia storica" (campo agrivoltaico Marineo) le opere di mitigazione a verde dovranno essere opportunamente distanziate di almeno 10 m; è necessario prevedere opere a verde che oltre a mitigare, per quanto possibile, la vista dell'impianto, non compromettano le vedute d'insieme;



- la recinzione dovrà essere posta sempre internamente (lato impianto) rispetto alle opere a verde di mitigazione e queste dovranno avere uno sviluppo planimetrico prevalentemente con andamento naturaliforme;
 - le opere a verde di mitigazione dovranno essere progettate anche per la Sottostazione elettrica;
 - per ogni progetto di dettaglio (relativo al campo e /o sottocampo e alla Sotto Stazione Elettrica) è necessario specificare le specie utilizzate e la profondità complessiva delle opere a verde;
6. Dovrà essere prevista per i beni isolati prossimi all'impianto, una distanza minima di 25 m inclusa la fascia di mitigazione;
 7. Con riferimento alle interferenze relative alla realizzazione del cavidotto interrato sotto strada, nella fase della elaborazione del progetto esecutivo, dovrà essere prodotta una relazione che descriva, attraverso anche foto ed elaborati grafici:
 - per l'interferenza del cavidotto con la regia trazzera n. 668 Grammichele-Licodia Eubea, le modalità d'intervento previste nel rispetto della conservazione dei tracciati storici;
 - per l'interferenza del cavidotto con i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto tutelate e in particolare con riferimento all'attraversamento previsto con la "tecnica dello staffaggio sulle strutture di attraversamento", le scelte progettuali fatte al fine di non rendere visibile e/o per mitigare le opere previste;
 8. Con riferimento alle interferenze del cavidotto interrato (tra l'impianto e la Stazione Elettrica) con i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto tutelate dal Dlgs. 42/04, e con i "contesti" e la "ferrovia storica" tutelati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania, nella fase della elaborazione del progetto esecutivo, dovrà essere prodotto un elaborato grafico che riporti le singole interferenze, corredato di un elaborato progettuale (relazione e schemi grafici) che espliciti le singole modalità di intervento previste per ogni interferenza, ai fini della tutela del paesaggio e dei beni paesaggistici;
 9. A fine lavori dovrà essere prodotta una relazione con confronto di fotografie *ante e post operam* dai punti di osservazione di maggiore visibilità e fruizione e dalle aree tutelate, che documenti le modifiche al paesaggio nell'area interessata dall'impianto e nelle aree interessate dalla realizzazione della Stazione Utente;
 10. Gli interventi relativi alla vegetazione (componente agricola e opera a verde di mitigazione) dovranno essere mantenuti in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; per il monitoraggio dell'efficacia degli interventi di mitigazione, dopo la fine dei lavori, a distanza di due anni, nonché, successivamente alla dismissione dell'opera, il proponente dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica *ante e post operam* con le varie sequenze temporali di evoluzione degli interventi realizzati;

Condizione B1

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale - paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



Condizioni B2 - B3 - B6 - B7 - B8

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio; aspetti progettuali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura – SS-PNRR

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania;

Condizioni B5

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio; mitigazioni

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura – SS-PNRR

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania;

Condizioni B4

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale - paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA - Fase di cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera.

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania;

Condizioni B9

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale - paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM- Fase precedente la cantierizzazione, prima dell'avvio delle attività di cantiere; POST OPERAM - Fase antecedente la fase di esercizio e fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura – SS-PNRR

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania;

Condizioni B10

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio: monitoraggio ambientale

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - Fase precedente la fase di esercizio - fase di esercizio – fase di dismissione dell'opera.

Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura – SS-PNRR

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania.

Alle verifiche di ottemperanza, alle condizioni sopra riportate, si provvederà con oneri a carico della Società proponente. Resta fermo che qualsiasi variante al progetto in argomento dovrà essere oggetto di nuova valutazione.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
arch. Gilda Di Pasqua

Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

Per IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DELEGATO
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

(delega nota prot.n.0026591 del 1 agosto 2023)



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it